

Disoccupazione Agricola, ok alla neutralizzazione della Cassa Covid fruita nel 2021

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

I chiarimenti in un documento dell'INPS. La normativa anticovid ha equiparato al lavoro effettivo i periodi di fruizione di cassa integrazione agricola nel 2021 con causale riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Anche i periodi di cassa integrazione nel settore agricolo nel 2021 fruiti per le causali istituite per l'emergenza COVID-19 sono equiparati a periodi di lavoro. E pertanto sono utili ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021. Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 60/2022 in cui conferma, sostanzialmente, le istruzioni fornite lo scorso anno (Cfr: Circolare n. 69/2021).

La Cassa COVID è lavoro effettivo

I chiarimenti riguardano gli **operai a tempo determinato**, iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi per l'anno 2021, che hanno fruito nel 2021 della CIGD con causale emergenziale nonché gli **operai agricoli a tempo indeterminato** che nel 2021 hanno fruito della CISOA con causale emergenziale.

Nei loro confronti, spiega l'Inps, il trattamento di disoccupazione agricola di **competenza dell'anno 2021** (le cui domande, come noto, andavano prodotte tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2022) è calcolato equiparando a **periodo di lavoro effettivo** i predetti periodi di integrazione salariale. Ciò in forza dell'articolo 22 del dl n. 18/2020 secondo cui «il trattamento di integrazione salariale in deroga, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola». Stessa equiparazione anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle cooperative e loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984 che hanno fruito della cassa integrazione ordinaria concessa con le **causali COVID-19**, cioè **Cigo** e di Cigo per sospensione CIGS (tali soggetti, infatti, non hanno diritto alla CISOA).

Utile ai fini del diritto e della misura

Per effetto dell'equiparazione i predetti periodi di CIGD, CISOA e CIGO con causale emergenziale fruiti nel 2021 valgono sia per l'**accertamento del requisito contributivo per la fruizione della disoccupazione agricola** (cioè 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall'anno di riferimento dell'indennità e da quello precedente) sia per la determinazione della misura.

A tal riguardo alle giornate di lavoro effettivo **sono aggiunti** i periodi di integrazione salariale sopra citati. Il predetto meccanismo opera finché la somma delle giornate di lavoro effettivo e cassa integrazione **non superi le 183 giornate**. Oltre questo limite, infatti, il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola splafonerebbe il limite di capienza delle 365 giornate con riferimento al 2021 non garantendo alcuna ulteriore estensione del periodo indennizzabile a titolo di disoccupazione agricola.

L'importo dell'indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2021 è pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla **media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti**.

Soggiorno in paesi extracomunitari

Ai fini della liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola del 2021 sono, inoltre, indennizzabili i periodi di soggiorno per turismo in Paese extracomunitario non convenzionato, collocati nel 2021, **di durata pari o inferiore a 180 giorni** (anziché 90 giorni, termine ordinario). L'ampliamento del periodo di franchigia è stato predisposto, spiega l'INPS su conforme parere ministeriale, in considerazione delle difficoltà per il lavoratore straniero di far rientro nel territorio italiano per i divieti imposti dalla gestione dell'emergenza sanitaria.

Documenti: [Circolare Inps 60/2022](#)